

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 353)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1972

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, contenente disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Gli agenti tecnici delle telecomunicazioni (guardafili), dei trasporti (autisti) e gli operai, addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, sono spesso comandati a prestare servizio nella circoscrizione del circolo delle costruzioni da cui dipendono ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore.

Per tali particolari prestazioni gli agenti in questione fruiscono dell'indennità oraria di missione nelle misure fissate dall'articolo 3 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, misure che sono identiche a quelle previste dalla legge 30 marzo 1965, n. 321.

Dato il lungo tempo trascorso da quando furono determinate, dette misure sono ormai da considerarsi ampiamente superate in relazione al mutato potere di acquisto della

moneta, per cui si rende necessario procedere ad un adeguamento delle indennità di cui sopra provvedendo ad aumentarle in misura congrua.

Sempre in materia di trattamento particolare di missione al personale postelegrafonico, è emersa la necessità di regolamentare talune speciali situazioni del personale stesso.

La prima di tali questioni è quella che si riferisce ai dipendenti che vengono comandati ad effettuare il trasporto e lo scambio degli effetti postali tra uffici situati in comuni diversi, con automezzi dell'Amministrazione.

Poichè tale personale sostanzialmente assicura con automezzi l'espletamento del servizio svolto dagli addetti ai servizi viaggianti postelegrafonici sui treni, i quali godono delle speciali indennità previste dall'artico-

lo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, si ritiene opportuno estendere al personale in parola tali indennità.

La seconda questione si riferisce a quei dipendenti che prestano servizio in uffici ubicati in località lontane dai centri urbani, o difficilmente raggiungibili, situazione questa che determina un grave disagio per il personale che vi è addetto.

Si tratta di uffici o posti di lavoro aventi sede presso gli aeroporti (uffici principali postelegrafonici e posti di accettazione telefonica al pubblico), di stazioni radio e di stazioni telefoniche.

Al riguardo è da precisare che il personale anzidetto è costretto a risiedere nel centro urbano più vicino, in quanto sul posto non si ha, nella maggioranza dei casi, disponibilità di alloggi. Pertanto i dipendenti in questione vengono a trovarsi giornalmente nella necessità di recarsi sul posto di lavoro e di rientrare alla propria residenza, anche nelle ore notturne, sobbarcandosi, quindi, a notevoli sacrifici.

Di qui la necessità di estendere a detto personale l'indennità oraria di missione prevista dall'articolo 2 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

* * *

Tutto ciò premesso, si è predisposto l'unico disegno di legge composto di quattro articoli, che qui di seguito si illustrano sinteticamente.

Articolo 1. — Adegua, per le considerazioni già svolte, le misure dei compensi orari fissati dall'articolo 3 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, in favore degli agenti tecnici e degli operai addetti ai circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

Articolo 2. — Estende a decorrere dal 1° gennaio 1971 le indennità per i servizi viaggianti, di cui all'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, al personale postelegrafonico comandato ad effettuare tali servizi con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lo scambio degli effetti postali tra uffici di comuni diversi.

Al riguardo occorre precisare che, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al n. 2 del citato articolo 23 (indennità oraria di servizio), le mansioni degli agenti addetti alla conduzione degli automezzi sono state equiparate a quelle degli agenti in servizio di ambulante.

Per quanto concerne l'indennità di percorrenza, prevista nel punto 4 del medesimo articolo 23, si è stabilito che al personale in questione tale indennità venga corrisposta nella misura fissata per i servizi resi su treni accelerati, che sono assimilabili per i tempi di percorrenza agli automezzi viaggianti su strada.

Articolo 3. — Attribuisce, per i motivi sopra accennati, l'indennità oraria di missione al personale postelegrafonico in servizio presso gli uffici postelegrafonici di aeroporto, le stazioni radio e quelle telefoniche.

È parso peraltro necessario subordinare la corresponsione dell'indennità stessa alla condizione che gli impianti postelegrafonici siano ubicati in località lontane dai centri urbani e che nelle località stesse non siano disponibili alloggi di tipo economico popolare.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza di tale condizione, l'ultimo comma prevede che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, da emanare previo parere del consiglio di amministrazione, determini gli uffici che danno titolo alla corresponsione dell'indennità in parola in favore del personale ivi in servizio.

Articolo 4. — Determina la maggiore spesa derivante dall'attuazione del disegno di legge ed i relativi mezzi di copertura.

* * *

Il disegno di legge, presentato al Senato il 14 gennaio 1972 (atto n. 2076), è decaduto per la fine anticipata della legislatura.

Viene riproposto nello stesso testo, salvo l'aggiornamento delle clausole relative alla copertura dell'onere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le misure dei compensi orari, fissate nell'articolo 3 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono modificate come segue:

	Fra ore 6 e 22 Lire —	Fra ore 22 e 6 Lire —
Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di 1 ^a e 2 ^a classe, capi operai ed operai di 1 ^a categoria . . .	192	400
Rimanente personale	170	364

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, al personale delle poste e delle telecomunicazioni comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune, con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, competono le indennità per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Ai fini della corresponsione dell'indennità oraria di servizio di cui al punto 2 del medesimo articolo 23, gli agenti addetti alla conduzione degli automezzi per l'espletamento del servizio indicato nel precedente comma sono equiparati agli agenti in servizio di ambulante.

Per il personale contemplato nel presente articolo l'indennità di percorrenza di cui al punto 4 dell'articolo 23 stesso è stabilita nella misura prevista per i servizi resi su treni accelerati.

Art. 3.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello

dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio negli uffici principali postelegrafonici e nei posti di accettazione telefonica al pubblico, presso gli aeroporti, nonché negli uffici principali radio postelegrafonici e nelle stazioni telefoniche, compete l'indennità di trasferta nella misura stabilita dal primo comma dell'articolo 2 della legge 15 aprile 1961, n. 291, a condizione che si tratti di uffici ubicati in località lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico-popolare.

Gli uffici che danno titolo alla corresponsione dell'indennità prevista dal precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1971 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede, per gli anni 1971-1972 e per l'anno 1973, a valere sugli stanziamenti iscritti, rispettivamente, negli anni 1972 e 1973, in attuazione del primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.